

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
Istituto comprensivo "via Acquaroni"
Via Acquaroni, 53 00133 ROMA tel. 062050607
mail: rmic8e700q@istruzione.it Pec: rmic8e700q@pec.istruzione.it
Codice Fiscale. 97713360580 – DIS. XVI
Sito web <http://www.istitutocomprensivoacquaroni.gov.it/>

Registro Contratti n. 11

OGGETTO: procedura di affidamento di Uscite Didattiche a.s. 2019/2020 – Servizio noleggio e trasporto bus – **CIG: Z5B29FD105**

CONTRATTO IN FORMA PUBBLICA
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2019 (duemiladiciannove) addì 5 nel mese di novembre a ROMA presso la Direzione dell'I.C. "Via Acquaroni" in Roma

PREMESSO

- che il Dirigente Scolastico con propria lettera di invito in data 02/11/2019 prot. n. 3007 ha dato avvio alla procedura di gara per Uscite Didattiche a.s. 2019/2020 – Servizio noleggio e trasporto bus;
- che, a seguito di indagine di mercato, sono stati individuati i soggetti potenzialmente idonei alla realizzazione del servizio in oggetto cui è stata inviata la lettera d'invito, pubblicata, contestualmente sul sito web della Scuola;
- che hanno risposto, mediante presentazione di preventivo di spesa, n.03 concorrenti;

VISTI

- la nomina della Commissione Tecnica da parte del Dirigente Scolastico;
- i verbali relativi alla procedura, agli atti della scuola;
- Vista la determina del Dirigente Scolastico a contrarre Prot. 3006 /A9 del 02/10/2019;

TRA

L'Istituto Comprensivo Via Acquaroni, rappresentato legalmente dal Dott. Guglielmo CAIAZZA, Dirigente Scolastico, nato a Napoli (NA) il 21/12/1971 e domiciliata per la sua carica presso l'Istituto Comprensivo Via Acquaroni - C.F. 97713360580

E

La società "Di Tommaso Duilio" con sede a Roma in via Arischia n. 15 –P.I. 14683881008– C.F.DTMDLU43P28D488Q rappresentata legalmente da Duilio Di Tommaso nato a Fano (PU) il 28/09/1943 e residente a Roma in Via Arischia n. 15

Si conviene e si stipula quanto segue

Art.1

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Art.2

Le premesse, la lettera d'invito e l'offerta presentata dall'affidatario costituiscono parte integrante del presente contratto.

L'esecuzione del presente contratto è regolata: dalla normativa comunitaria e nazionale vigente, con particolare riferimento della normativa in materia di appalti pubblici (D.Lgs 163/2006) e dal relativo regolamento di attuazione (*Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207*).

Art.3

Oggetto del presente contratto è la fornitura di Uscite Didattiche a.s. 2019/2020 – Servizio noleggio e trasporto bus – **CIG: Z5B29FD105**

Art.4

Le prestazioni richieste all'aggiudicatario sono specificatamente riportate nella lettera d'invito e nell'offerta presentata dall'affidatario e riguardano quanto esposto nell'allegato elenco analitico della fornitura. Sarà di volta in volta inviata conferma di prenotazione / buono d'ordine riferito al presente contratto con la specifica della uscita e del servizio fornito, dell'importo da fatturare.

Art.5

Il presente contratto vincola l'affidatario e l'Istituto Scolastico dalla data della sua sottoscrizione. Il presente contratto produrrà i suoi effetti dalla data della sua sottoscrizione alla fine dell'anno scolastico 2019/2020.

Art.6

L'affidatario si impegna ad eseguire tutte le attività derivanti a qualunque titolo dal presente contratto, lettera d'invito, offerta e piano di lavoro approvato dall'Istituto Scolastico, secondo le condizioni, modalità e termini ivi contenute senza aver diritto ad alcun compenso ulteriore oltre il corrispettivo di cui all'art.8.

Sono a carico dell'affidatario, intendendosi ricompresi nel corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri ed i rischi relativi e/o connessi alle attività ed agli adempimenti necessari per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per l'espletamento delle stesse o, comunque, opportuna per un corretto adempimento delle obbligazioni previste.

L'affidatario si obbliga ad eseguire le attività a "perfetta regola d'arte" e nel rispetto di tutte le norme e prescrizioni, anche di tecniche e di sicurezza vigenti e di quelle eventualmente emanate nel corso della durata contrattuale.

L'affidatario si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza, assicurazione e disciplina infortunistica assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, si impegna a rispettare nell'esecuzione delle prestazioni derivanti dal presente contratto le norme di cui al D.Lgs del 9 aprile 2008, n.81 e ss.mm.ii..

L'affidatario, con la sottoscrizione del presente atto, dichiara e garantisce che tutte le risorse impiegate nello svolgimento delle attività definite dal presente contratto sono dotate di idonea copertura assicurativa per danni riportati nell'esecuzione delle prestazioni in tutti i luoghi in cui si svolgerà la stessa.

L'affidatario si obbliga, altresì, ad applicare, nei confronti delle persone che a qualsiasi titolo collaborano alla realizzazione dei beni e servizi previsti dal presente contratto, i rispettivi CCNL di categoria, provvedendo, altresì, al versamento dei contributi assicurativi di legge, esonerando completamente l'Istituto Scolastico da ogni e qualsiasi responsabilità per danni prodotti a terzi in dipendenza di attività espletate in relazione al presente contratto.

L'individuazione delle risorse umane atte a realizzare il servizio in oggetto del presente contratto dovrà avvenire esclusivamente mediante procedure ad evidenza pubblica.

L'affidatario si impegna a mantenere, durante l'esecuzione del contratto, un costante raccordo con l'Istituto Scolastico. La violazione degli obblighi previsti dal presente articolo, potrà dar luogo al risarcimento di ogni danno nei confronti dell'Istituto Scolastico, e nei casi più gravi, alla risoluzione del contratto, ai sensi del successivo articolo 12.

Art.7

L'Istituto Scolastico si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'adeguatezza del servizio prestato dall'affidatario. In caso di esecuzione irregolare, mancato rispetto di quanto espressamente indicato nella lettera d'invito, nell'offerta e nel presente contratto, l'Istituto Scolastico fisserà, ai sensi e per gli effetti dell'art.1454 c.c., comma 2, il termine di 15 gg entro cui l'affidatario dovrà adempiere a quanto necessario per il rispetto delle specifiche norme contrattuali.

Nel caso in cui l'affidatario non provvede alla corretta e integrale esecuzione della fornitura per cause ad esso imputabili, l'Istituto Scolastico avrà la facoltà di risolvere il contratto per inadempimento, ovvero, in alternativa richiedere il pagamento di una penale pari al 10% dell'importo contrattuale, oltre al risarcimento dei danni conseguiti.

Art.8

Per i pagamenti e per gli effetti di cui alla Legge del 13 agosto 2010 N.136, l'aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima legge.

L'aggiudicatario si impegna a:

- utilizzare un conto corrente bancario o postale acceso presso una banca o presso la società Poste Italiane SpA e dedicato anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche;
- registrare sul conto corrente dedicato tutti i movimenti finanziari relativi all'incarico e, salvo quanto previsto dal comma 3 dell'articolo di riferimento della citata legge, l'obbligo di effettuare detti movimenti esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale;
- riportare, in relazione a ciascuna transazione effettuata con riferimento all'incarico, il codice identificativo di gara(CIG: Z5B29FD105) sulla fattura elettronica;
- comunicare all'Istituto Scolastico gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, entro 7 gg dalla sua accensione o, qualora già esistente, dalla data di accettazione dell'incarico nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, nonché di comunicare ogni eventuale modifica ai dati trasmessi;

- rispettare ogni obbligo previsto dalla legge 139/2010, non specificato in questa sede.

Art.9

Ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dal D.Lgs 30 giugno 2003, n.196, in tema di trattamento dei dati personali, le parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate prima della sottoscrizione del presente atto esecutivo circa le modalità e le finalità del trattamento dei dati personali che verranno effettuati per l'esecuzione dell'atto medesimo.

Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto esecutivo sono esatti e corrispondono al vero. Con il presente atto, le parti eseguiranno il trattamento dei dati necessari all'esecuzione del contratto stesso, in ottemperanza agli obblighi previsti dalla legge. Il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.

Con la sottoscrizione del presente atto, le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente tutte le informazioni previste dall'art.13 del D.Lgs 30 giugno 2003, n.196, ivi comprese quelle relative ai nominativi del responsabile e del titolare del trattamento e le modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previste dal medesimo decreto.

Art.10

Si conviene tra le parti che tutte le informazioni di cui il personale utilizzato dall'affidatario verrà a conoscenza nell'esecuzione del presente contratto devono essere considerate riservate. In tal senso l'affidatario si obbliga ad adottare con il personale preposto all'esecuzione delle attività tutte le cautele necessarie a tutelare la riservatezza di tali informazioni, nonché a non divulgare alcuna notizia concernente le attività oggetto del contratto e a non fare utilizzo tale da arrecare pregiudizio all'Istituto Scolastico.

In caso di inadempienza agli obblighi previsti del precedente comma, fermo restando il diritto dell'Istituto Scolastico di richiedere il risarcimento del danno, l'Istituto Scolastico avrà la facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi dell'art.1456 del c.c."

Fermo restando quanto previsto dal presente articolo, l'affidatario si impegna, altresì, a rispettare quanto stabilito dalle disposizioni di cui al D.Lgs 30 giugno 2003, n.196 e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.

Art.11

L'Istituto Scolastico avrà la facoltà di richiedere la risoluzione del contratto nei termini di cui al successivo comma 2.

Il presente contratto potrà essere risolto di diritto, su semplice comunicazione scritta, anche nel caso in cui l'affidatario perda i requisiti minimi richiesti per la partecipazione di cui alla lettera di invito, mediante i quali si è aggiudicato il presente contratto, nonché richiesti per la stipula del contratto stesso.

Art.12

L'affidatario prende atto che l'Istituto Scolastico può recedere dal contratto, oltre alle ipotesi già previste, in qualsiasi momento dopo la stipula dello stesso e anche nel caso siano già iniziate le prestazioni del servizio.

In tale ipotesi, l'affidatario avrà diritto al corrispettivo per le attività eseguite fino al momento del recesso e al pagamento di una somma pari al decimo dell'importo delle attività residue.

Art.13

Al presente contratto si applica l'art.15, punto 2 della Legge 23 maggio 1997, n.135. La corresponsione dei corrispettivi previsti dal presente contratto resta espressamente subordinata all'esito positivo dei relativi accertamenti.

Qualora uno dei componenti dell'organo di amministrazione o l'amministratore delegato, direttore generale e/o il responsabile tecnico dell'affidatario siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, la fede pubblica o il patrimonio dello Stato, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla vigente normativa antimafia, l'Istituto Scolastico ha diritto di recedere dal presente contratto, quale che sia il suo stato di esecuzione, su semplice comunicazione scritta.

Art.14

E' fatto assoluto divieto di cessione del presente contratto e dei crediti derivanti dalla sua esecuzione.

Art.15

L'affidatario dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto nella misura del 10% dell'importo contrattuale.


Art.16

Il foro competente per eventuali controversie è il tribunale di Roma. E' esclusa la clausola arbitrale.

Roma, 6 novembre 2019


Letto, approvato e sottoscritto

ISTITUTO SCOLASTICO
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(dott. Guglielmo CAIAZZA)



DITTA
IL TITOLARE
Duilio Di Tommaso

DI TOMMASO DUILIO S.r.l.
AUTOSERVIZI PULLMANS
Via Arischia, 15 - 00132 Roma
Tel. 0622484897 - Fax 0622484996
Partita IVA 14683881008



RMIC8E700Q - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003526 - 08/11/2019 - A/09 - U

DI TOMMASO GIULIO S.r.l.
AUTOSERVIZI PULMANI
Via Anselmi, 12 - 00132 Roma
Tel. 0623484897 - Fax 0623484898
Partita IVA 1488388108

RMIC8E700Q - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003526 - 08/11/2019 - A/09 - U